

ORDINANZA COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ONSERNONE

del 4 febbraio 2019

Il Municipio di Onsernone

Richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Onsernone del 23 gennaio 2017.

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Onsernone, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - Edifici, strutture e parchi pubblici
 - Vie e piazze di pubblico transito
 - Centri di raccolta dei rifiuti
 - Altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
 - b) Tutelare la sicurezza il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolti rifiuti, ecc.
 - c) Monitorare e migliorare la gestione del traffico
3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle

persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).

**Art. 4
Responsabilità**

1. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
2. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

**Art. 5
Informazioni al pubblico**

1. Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

**Art. 6
Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

**Art. 7
Trasmissione dei dati a terzi**

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Onsernone.
3. La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

**Art. 8
Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

2. Non sono considerati terzi il Comando della Polizia comunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco



Il V/Segretario



Adottato dal Municipio nella seduta del 4 febbraio 2019.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra l'11 febbraio 2019 e il 13 marzo 2019.